

Pubblicato il 23/02/2017

Sent. n. 303/2017

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

sezione staccata di Salerno (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 2643 del 2015, proposto da:
Alfonso Ruggiero, rappresentato e difeso dagli avvocati Rosa Settembre, Maria Chiara Gelormino, legalmente domiciliato in Salerno, presso la Segreteria del TAR;
contro
Comune di Angri, in persona del Sindaco p.t., non costituito in giudizio;
per l'annullamento
dell'ordinanza di demolizione prot. gen. 0027196/2015 del 21/9/2015 emessa dal Comune di Angri;

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 7 febbraio 2017 il dott. Ezio Fedullo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

E' impugnata, con il ricorso in esame, l'ordinanza di demolizione emessa dal Comune di Angri, notificata al ricorrente nella qualità di nudo proprietario e avente ad oggetto le seguenti opere realizzate *sine titulo* alla via Ponte Aiello n. 62:

- tettoia con struttura portante mista con copertura in lamiera grecate delle dimensioni di m. 7,30 x m. 4,00;
- tettoia con struttura in legno e copertura in pannelli in lamiera grecate delle dimensioni di m. 6,20 x m. 2,20;
- muro di scarpata di altezza media di m. 2,20 in blocchi con pilastri e cordolo in cemento armato in prossimità del confine sud dei fondi di proprietà.

Mediante le censure formulate a sostegno della relativa domanda di annullamento viene dedotto, in sintesi, che: 1) premesso che il contestato "muro di scarpata" deve correttamente qualificarsi come "muto di cinta", viene richiamato l'orientamento giurisprudenziale secondo cui tale tipologia di intervento non richiede il previo rilascio del permesso di costruire, attesa la sua natura pertinenziale; 2) il suddetto muro costituisce inoltre un intervento di contenimento, essendo finalizzato ad evitare smottamenti o frane, e, non avendo creato e/o accentuato alcun dislivello, non ha mutato lo stato dei luoghi, come si evince dalla allegata relazione tecnica giurata a firma dell'ing. Salvatore Caracciolo; 3) quanto alle due tettoie, la funzione cui sono destinate ed i materiali utilizzati per la loro realizzazione ne dimostrano la natura precaria ed amovibile, oltre a non recare alcun pregiudizio agli

immobili contigui; 4) l'ordinanza impugnata interviene ad oltre dieci anni dalla realizzazione del muro di scarpata, come si evince dai rilievi aerofotogrammetrici allegati alla citata relazione tecnica, con il conseguente obbligo dell'Amministrazione di indicare le ragioni di interesse pubblico sottese alla sua adozione, anche in considerazione della funzione del muro e delle conseguenze che la sua demolizione avrebbe sulle aree limitrofe; 5) è stata omessa la specificazione dell'area necessaria alla realizzazione di opere analoghe a quelle abusive e destinata ad essere acquisita al patrimonio comunale nell'ipotesi di inottemperanza.

Con la comunicazione prot. n.0036489/2015 del 4.12.2015, depositata agli atti del giudizio in data 12.1.2016, il ricorrente ha comunicato al Comune di Angri che avrebbe proceduto alla rimozione delle due tettoie oggetto di contestazione con l'ordinanza impugnata.

Tanto premesso in punto di fatto, deve preliminarmente rilevarsi l'improcedibilità del ricorso, relativamente alle suindicate tettoie, in quanto la volontà manifestata dal ricorrente, successivamente alla notificazione dell'ordinanza impugnata ed alla proposizione del ricorso, di provvedere al ripristino dello stato dei luoghi denota univocamente il venir meno del suo interesse all'accoglimento *in parte qua* del gravame.

Deve essere, invece, respinta la domanda di annullamento relativamente al "muro di scarpata".

Occorre premettere che, secondo la giurisprudenza (cfr., di recente, T.A.R. Liguria, Sez. I, n. 1006 del 17 ottobre 2016), "la realizzazione di "muretti" può essere qualificata come intervento di nuova costruzione, con quanto ne consegue ai fini del previo rilascio del necessario titolo abilitativo, qualora abbia l'effettiva idoneità di determinare significative trasformazioni urbanistiche ed edilizie (Cons. Stato, sez. VI, 4 luglio 2014, n. 3408). Per valutare se l'opera necessiti di permesso di costruire ovvero se sia sufficiente la presentazione di una SCIA, pertanto, non rileva tanto il *nomen* attribuito al manufatto o la funzione che esso è destinato ad assolvere (muro di cinta o di contenimento), ma si deve avere essenzialmente riguardo al rapporto effettivo dell'innovazione con la preesistenza territoriale, onde valutare se essa superi in concreto o meno la soglia della trasformazione urbanistico-edilizia (Cons. Stato, sez. VI, 4 gennaio 2016, n. 10)".

Applicando tali coordinate interpretative alla fattispecie oggetto di giudizio, deve rilevarsi che la consistenza quali-quantitativa degli interventi sanzionati con la demolizione è tale da legittimare l'adozione della contestata sanzione demolitoria: dagli atti versati in giudizio si evince infatti che è stato costruito, in assenza di titolo, un muro di altezza media di m. 2,20, realizzato in blocchi con pilastri e cordolo in cemento armato, avente una lunghezza di circa m. 27,20.

Trattasi quindi di intervento dotato di una significativa rilevanza urbanistico-edilizia, da cui conseguono non trascurabili effetti di trasformazione dell'assetto territoriale, la cui lecita realizzazione avrebbe imposto, alla stregua della giurisprudenza richiamata, la preventiva acquisizione del permesso di costruire.

Né potrebbe attribuirsi rilievo invalidante alla mancata indicazione delle ragioni di interesse pubblico sottese all'adozione dell'ordinanza impugnata, alla luce del periodo decennale trascorso dalla realizzazione dell'opera e dell'affidamento che si sarebbe conseguentemente ingenerato in capo al ricorrente: come evidenziato dalla giurisprudenza, infatti, "constatata l'esistenza di un abuso edilizio, l'ordine di demolizione è atto vincolato, che non richiede alcuna specifica valutazione di ragioni d'interesse pubblico concrete e attuali alla demolizione, né comparazione con gli interessi privati coinvolti e sacrificati, non essendo configurabile alcun affidamento tutelabile alla conservazione di una situazione d'illecito permanente, che il tempo non può legittimare in via di fatto" (cfr. Cons. Stato, sez. VI, 14 novembre 2014, n. 5610).

Infondata, infine, è la censura intesa a lamentare che l'ordinanza impugnata non contiene l'indicazione dell'area necessaria alla realizzazione di opere analoghe a quelle abusive e destinata ad essere acquisita al patrimonio comunale nell'ipotesi di inottemperanza: come statuito da Consiglio di Stato, Sez. IV, n. 4508 del 27 ottobre 2016, infatti, "l'individuazione dell'area da acquisirsi non deve essere necessariamente contenuta nel provvedimento di ingiunzione di demolizione, a pena di illegittimità dello stesso, ben potendo essere riportata nel momento in cui si procede all'acquisizione del bene. L'omessa indicazione, nell'ordinanza di demolizione, dell'area che viene acquisita di diritto

e gratuitamente al patrimonio del Comune ai sensi del comma 3 dell'art. 31 per il caso di inottemperanza all'ordine di demolizione non costituisce ragione di illegittimità dell'ordinanza stessa giacché la posizione del destinatario dell'ingiunzione è tutelata dalla previsione di un successivo e distinto procedimento di acquisizione dell'area, rispetto al quale, tra l'altro, assume un ruolo imprescindibile l'atto di accertamento dell'inottemperanza nel quale va indicata con precisione l'area da acquisire al patrimonio comunale".

Il ricorso, in conclusione, deve essere in parte dichiarato improcedibile ed in parte respinto.

Non si dispone alcunché circa le spese di lite, stante la mancata costituzione in giudizio del Comune intimato.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, Sezione staccata di Salerno, Sezione Prima, definitivamente pronunciando sul ricorso n. 2643/2015, in parte lo dichiara improcedibile ed in parte lo respinge, nei sensi precisati in motivazione.

Nulla spese.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del giorno 7 febbraio 2017 con l'intervento dei magistrati:

Francesco Riccio, Presidente

Giovanni Sabato, Consigliere

Ezio Fedullo, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE

Ezio Fedullo

IL PRESIDENTE

Francesco Riccio

IL SEGRETARIO